

Pubblicato il 22/06/2017

N. 00467/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 923 del 2012, proposto da:
Sergio Vagaggini, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Girani,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Masi, in
Bologna, via San Vitale n. 40/3/A;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i
cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliato *ex lege*;

per l'annullamento

- della determinazione ministeriale emessa dal Direttore della 7^a
Divisione del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il
personale militare, III reparto, in data 21.05.2012, con la quale è

stato disposto "il rigetto della richiesta di rimborso delle spese legali prodotta dall'odierno ricorrente Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente, in quanto i fatti oggetto del contenzioso non sono connessi al servizio. E per ottenere l'accertamento del proprio diritto al rimborso delle spese legali sostenute nell'intero arco di svolgimento del procedimento penale n. 128/2008 RG NR Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona, sia relativamente al primo grado di giudizio che al secondo grado, conclusosi con assoluzione nel merito; nonché per l'annullamento dei seguenti atti: A) parere del 15.02.2012, reso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con il quale è stato confermato il parere contrario al rimborso delle spese legali, già espresso in data 12.10.2011; B) il preavviso di diniego all'accoglimento della richiesta di rimborso delle spese legali del 08.11.2011; C) il parere del 12.10.2011, reso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con il quale è stato espresso parere contrario alla richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dal ricorrente; nonché, per quanto occorrer possa, per l'annullamento di D) preavviso di diniego all'accoglimento della richiesta di anticipo delle spese rimborso delle spese legali del 24.11.2009; E) l'atto n. Cs 4588/09 del 04.11.2009, reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con il quale è stato espresso parere contrario alla suddetta richiesta di anticipo delle spese legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. Maria Cristina Fabbretti e avv. dello Stato Andrea Cecchieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La causa in esame ha ad oggetto il provvedimento in data 21/5/2012, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – ha respinto l'istanza dell'odierno ricorrente – Maresciallo Ordinario dell'Arma dei Carabinieri – diretta ad ottenere il rimborso delle spese legali dal medesimo sostenute riguardo al procedimento penale avviato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona e conclusosi con sentenze assolutorie emesse sia in primo grado dal Tribunale Militare di Verona, sia in secondo grado dalla Corte Militare di Appello di Roma. Il diniego ministeriale è motivato sulla base della ritenuta mancata connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale a carico del ricorrente ed il servizio istituzionale dal medesimo prestato per l'Arma dei Carabinieri, quale Comandante della Stazione CC di Ronco (FC). Il ricorrente ritiene illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione resistente per i seguenti motivi: violazione dell'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997,

convertito dalla L. n. 135 del 1997; violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto le diverse figure sintomatiche di contraddittorietà irragionevolezza, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, erroneità dei presupposti, sviamento di potere, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione.

Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in ragione della ritenuta infondatezza dello stesso.

Alla pubblica udienza del giorno 22/3/2017, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento.

Dagli atti di causa emerge con nettezza che il giudizio penale in riferimento al quale il ricorrente è stato assolto, deriva da una denuncia effettuata nei suoi confronti dal Comandante Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia C.C. di Forlì, suo superiore gerarchico, per i reati militari di insubordinazione con minaccia e di insubordinazione con ingiuria, occasionati da una conversazione telefonica tra i due sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri concernente un'attività d'indagine svoltasi nei giorni precedenti e, più in dettaglio, concernente la ricezione o meno di atti di Polizia Giudiziaria relativi ad una rapina da parte della Stazione dei Carabinieri comandata dal ricorrente. Nella specie, pertanto, pur riguardando detto giudizio penale fatti svoltisi nello svolgimento dell'attività di servizio da parte dell'odierno ricorrente, esso si

sostanza, in concreto, in una lite personale sorta tra i due sottufficiali, avente quale causa solo indiretta un'attività di servizio svolta nei giorni immediatamente precedenti. Pertanto, i riferiti elementi non sono oggettivamente né sufficienti né idonei per integrare la fattispecie prevista dell'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, convertito dalla L. n. 135 del 1997, che espressamente richiede – al fine di ammettere il rimborso delle spese legali al dipendente statale che ha dovuto sostenere, in proprio, un giudizio penale civile o amministrativo – la diretta connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali nell'esclusivo interesse pubblico da parte del dipendente pubblico richiedente il rimborso (v. *ex multis*: T.A.R. Emilia – Romagna –BO-sez. I, 28/9/2015 n. 830). Riguardo ai presupposti necessari per il riconoscimento della tutela legale ai dipendenti pubblici, la giurisprudenza amministrativa è infatti univoca nel ritenere che il rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute per giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, previsto dall'art. 18 comma 1, del D.L. n. 67 del 1997, convertito dalla l. 23 maggio 1997 n. 135, abbia lo scopo di dare seguito all'esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell'esclusivo interesse, dell'Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti

istituzionali. Da tali considerazioni discende che il diritto al rimborso può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza, con l'ulteriore conseguenza che, al fine di ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale, non basta il favorevole esito del procedimento giudiziario, occorrendo altresì, come secondo e fondamentale presupposto, che il procedimento ai danni dell'interessato sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti direttamente connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, sicché non è sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca mera "occasione" per il compimento degli atti che hanno dato origine al procedimento di responsabilità. In conclusione, il Collegio ritiene – sul punto condividendo il citato consolidato indirizzo giurisprudenziale - che nella specie non sussistano i presupposti, come individuati

dall'art. 18 del D.L. 25/03/1997 n. 67, convertito dalla L. n. 135 del 1997, per concedere al ricorrente la richiesta tutela legale, avendo ad oggetto, il procedimento penale avviato nei suoi confronti, una mera situazione di conflittualità tra dipendenti sul luogo di lavoro, con conseguente connessione solo indiretta ed occasionale di tali fatti con le funzioni istituzionali svolte dal ricorrente.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.

Spese compensate, sussistendone giusti motivi in relazione alla

peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere

L'ESTENSORE
Umberto Giovannini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO